ACI Informatica S.p.A. Protocollo Uscita DG//0001792/26 Data 21/10/2026

PROCEDURA N° **CCZ0014L26**

ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMI 6, LETT. B), 9, 11 E 13 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI GESTIONE DI 12 STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE URBANE ED EXTRAURBANE, DISLOCATE TRA MILANO E L'HINTERLAND, IN FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB MILANO (ACI MILANO) MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023

AVVISO N.4

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

CIG: BC962211CA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

vista la Decisione di contrarre assunta al prot. n. **1412** del **27.7.2026** con la quale è stata autorizzata l'indizione della presente procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, finalizzata alla stipula di una concessione della durata di nove anni per la gestione funzionale, logistica e commerciale della rete di 12 impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di proprietà dell'Automobile Club Milano, comprensiva delle attività accessorie e commerciali "non oil" a essi connesse – CIG BC962211CA

PUBBLICA

in favore della tutela degli interessi dei terzi - anche non direttamente richiedenti – i seguenti chiarimenti generali.

Il RUP
Ing. Giovanni Leone

Giovanni Leone
Firmato da GIOVANNI LEONE
Data: il 21/10/2026 alle 09:29:54 CEST

Richiesta n.3:

Con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni e richieste di integrazione e modifica degli atti, alla luce del Disciplinare, della Relazione tecnica generale illustrativa, del PEF, dello Schema di contratto, dell'Avviso n. 2 e delle Schede dati tecnici e caratteristiche impianti pubblicate in data 14 settembre 2026, nonché tutta la documentazione relativa al bando di gara.

Le questioni preliminari riguardano la qualificazione e la forma del contratto, il titolo di disponibilità dei beni e l'assetto delle autorizzazioni. Tali elementi determinano la possibilità stessa di avviare e mantenere le attività e devono essere definiti prima dell'offerta, unitamente agli obblighi di cooperazione e consegna dell'Ente Concedente.

Le risposte già pubblicate sono considerate nei singoli punti. Per le previsioni espressamente confermate dall'Avviso, le richieste che seguono sono istanze di riesame e modifica formale, non richieste di deroga individuale in sede di chiarimento.

I. Qualificazione contrattuale, autorizzazioni e disponibilità degli impianti

1. Qualificazione dell'operazione e adeguatezza del modello contrattuale

Gli atti qualificano l'operazione come concessione di servizi, ma il suo contenuto comprende anche la disponibilità temporanea di una rete di impianti esistenti, la conduzione delle attività commerciali, l'incasso dei relativi proventi, il pagamento di un canone e la restituzione dei beni. La Relazione richiama obiettivi di continuità, qualità e condizioni di favore per l'utenza; occorre tuttavia chiarire come tali finalità si traducano nella causa concreta del contratto e nel suo rapporto con il godimento di un complesso aziendale organizzato.

Si richiede pertanto un riesame motivato della qualificazione prescelta, con indicazione degli elementi che distinguono l'affidamento di un servizio dalla concessione in godimento di un'azienda o di rami d'azienda. Qualora risulti prevalente quest'ultima funzione, si chiede di adeguare il modello all'affitto d'azienda o di ramo d'azienda, adottando i conseguenti atti della procedura. Qualora sia confermata la concessione di servizi, il contratto deve comunque disciplinare espressamente il titolo di disponibilità dei beni e delle attività, senza affidarlo alla sola denominazione dell'operazione o al generico trasferimento del rischio.

2. Forma dell'atto, registrazione e individuazione del complesso trasferito

Il Disciplinare prevede la stipulazione mediante scrittura privata e lo Schema la sottoscrizione

elettronica. Tali indicazioni non precisano se l'atto debba anche costituire il titolo di trasferimento del godimento di un complesso aziendale, quali beni e rapporti ne facciano parte e quali adempimenti di registrazione e pubblicità siano previsti.

Si chiede di definire prima dell'offerta la forma dell'atto principale e degli eventuali atti collegati, i relativi adempimenti, oneri e soggetti obbligati. Ove l'operazione comporti il trasferimento del godimento di un'azienda o ramo d'azienda, si richiede il coordinamento con l'art. 2556 c.c., anche per la forma pubblica o la scrittura privata autenticata e il deposito nel Registro delle imprese. Deve essere allegato un inventario contrattuale che distingua beni, rapporti trasferiti, rapporti mantenuti da ACM ed esclusioni. La scelta della procedura di selezione non sostituisce la definizione degli effetti civilistici e amministrativi dell'atto.

3. Titolarità delle autorizzazioni carburanti e idoneità dello Schema al subentro

Schema di contratto, art. 6.3, lett. p); Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito 5. Riferimenti normativi: art. 1 del D.Lgs. 32/1998; art. 96 della L.R. Lombardia 6/2010.

L'art. 6.3, lett. p) dello Schema di Contratto collega il passaggio dal gestore uscente alla voltura a nome del concessionario di tutte le autorizzazioni. La formulazione non distingue il titolare dell'autorizzazione comunale all'installazione e all'esercizio dal gestore operativo e dall'intestatario della licenza fiscale. Non è quindi individuato con certezza il soggetto dal quale debba provenire ciascun trasferimento.

Il punto è rilevante anche ai fini dell'art. 96 della L.R. Lombardia 6/2010: per il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione la disposizione collega la comunicazione delle parti alla registrazione dell'atto di compravendita, cessione o affitto d'azienda o ramo d'azienda, da allegare alla comunicazione.

Si richiede di precisare se le autorizzazioni carburanti resteranno intestate ad ACM oppure saranno trasferite all'aggiudicatario e, in quest'ultimo caso, di individuare l'atto registrato e il procedimento utilizzabili, fornendo il riscontro dei competenti uffici circa l'idoneità dello Schema o prevedendo l'atto integrativo necessario. Se i titoli restano ad ACM, vanno eliminati i richiami incompatibili alla loro voltura generalizzata e definiti i poteri del gestore. La stipulazione del contratto non deve essere descritta come sostitutiva degli adempimenti amministrativi richiesti.

4. Distinzione tra requisiti di partecipazione e titoli necessari all'avvio

L'articolo 6.1 del Disciplinare richiede il possesso delle abilitazioni e autorizzazioni necessarie alle attività oggetto della concessione, mentre lo Schema di Contratto pone dopo l'affidamento gli

adempimenti relativi ai singoli impianti. Occorre evitare che il requisito di partecipazione sia interpretato come possesso anticipato di titoli riferiti a siti dei quali il concorrente non dispone ancora.

Si chiede di elencare separatamente i requisiti soggettivi e professionali da possedere alla scadenza delle offerte e i titoli riferiti agli impianti da conseguire, aggiornare o volturare prima dell'avvio. Per questi ultimi devono essere stabiliti documenti, termini e responsabilità, escludendo conseguenze espulsive o risolutive per ritardi non imputabili all'aggiudicatario e dipendenti dalla mancata disponibilità di atti o assensi di ACM o dei titolari attuali.

5. Fascicolo autorizzativo completo per ciascun impianto

Le Schede Tecniche pubblicate forniscono dati ricognitivi, ma non ricostruiscono integralmente titolarità, contenuto e trasferibilità delle posizioni amministrative. La menzione di un numero o di una scadenza non consente di conoscere prescrizioni, limitazioni, difformità o condizioni poste al rinnovo.

Si richiede la pubblicazione di un fascicolo per sito comprendente autorizzazione carburanti e successive modifiche, licenza fiscale ADM, documentazione antincendio, AUA e relativi allegati, autorizzazioni agli scarichi e agli allacci, titoli edilizi e di utilizzo dei locali, accessi e occupazioni, verbali di collaudo e documentazione metrologica pertinente. Per ogni titolo devono essere indicati intestatario attuale e futuro, autorità competente, validità, prescrizioni, procedimento di subentro, atti e assensi necessari, tempi e soggetto incaricato. Gli atti non disponibili devono essere identificati puntualmente, con indicazione di come e quando saranno acquisiti o regolarizzati.

6. Disponibilità giuridica delle aree e durata novennale

Disciplinare, § 3.1; Schema di contratto, artt. 2, 3, 6.3, lett. ff)-gg), e 8.4-8.6; Schede tecniche, voce "Area impianto".

Le Schede Tecniche riportano scadenze al 31 dicembre 2023 o 2024 e rinnovi pendenti per diversi titoli di occupazione; per via Marina indicano il 31 dicembre 2026 e un rinnovo in attesa. Per varie locazioni non è indicata la scadenza. Tali dati non dimostrano, da soli, l'assenza di successivi provvedimenti, ma non documentano neppure la disponibilità dei siti per l'intero periodo contrattuale.

Si richiedono i titoli integrali di occupazione e i contratti di locazione, gli atti di rinnovo e la documentazione che legittima l'utilizzo nelle more. Devono risultare durata, revoca, recesso, rinnovi, destinazioni consentite, diritto di affidare l'esercizio a terzi e facoltà di eseguire gli interventi richiesti. Per i beni appartenenti a Immobiliare ACM o ad altri soggetti va esplicitato il titolo in forza del quale Automobile Club Milano può conferirne il godimento. Si chiede che ACM assuma un obbligo

espresso di mantenere i titoli rimasti nella propria sfera e di procurare gli assensi necessari, con una disciplina specifica degli effetti dell'eventuale perdita di disponibilità.

7. Obblighi di ACM nel passaggio di gestione e decorrenza delle prestazioni

L'Avviso ha chiarito che il concessionario non subentra nei comodati e che ACM ne cura la cessazione. Rimangono da disciplinare la liberazione effettiva degli impianti, la consegna dei documenti, le sottoscrizioni dei titolari attuali e il coordinamento tra lavori iniziali, volture e avvio del servizio. Lo Schema di contratto contempla inoltre la risoluzione per un ritardo di avvio superiore a un giorno lavorativo.

Si chiede di inserire un obbligo di ACM di consegnare i siti liberi dai rapporti dichiarati cessati e di sottoscrivere tempestivamente gli atti di propria competenza. Il cronoprogramma deve distinguere accesso tecnico, disponibilità materiale, completamento degli adempimenti amministrativi e inizio delle prestazioni, con verbale per ogni impianto. Canoni, livelli di servizio e penali devono decorrere coerentemente con la possibilità di esercizio legittimo, salvo ritardi imputabili al concessionario. Vanno regolati consegne parziali, scorte e letture iniziali, nonché l'impossibilità di completare il subentro entro un termine massimo, senza trasferire al subentrante contenziosi e oneri dei rapporti pregressi.

8. Aggiornamento dei titoli antincendio, ambientali e degli allacci

Le Schede tecniche indicano, per la documentazione antincendio, le scadenze del 19 settembre 2026 per piazza Risorgimento, del 12 ottobre 2026 per viale Sarca e via Monfalcone e dell'8 novembre 2026 per via Toti. Risultano inoltre allacci in fase di approvazione e, per via Monfalcone, Lissone e Monza, documentazione di allaccio non disponibile.

Si richiede l'aggiornamento documentale, con evidenza dei rinnovi e delle pratiche presentate, degli intestatari, delle condizioni di efficacia e delle prescrizioni ancora da assolvere. Si precisino gli adempimenti necessari per conservare o trasferire ciascun titolo, senza equiparare la generica voltura di tutte le autorizzazioni a un procedimento unico. Gli obblighi già maturati prima del subentro devono essere individuati e regolarizzati dal soggetto tenuto, oppure espressamente descritti, valorizzati e disciplinati negli atti. Va chiarito quali attività possano essere esercitate durante le pratiche pendenti e in forza di quale titolo.

9. Attività non oil: perimetro, disponibilità e autorizzazioni autonome

Si prende atto che il lavaggio retrostante viale Sarca è escluso dal perimetro e che non è previsto il subentro nel contratto del bar di viale Fulvio Testi. Resta da identificare quali siano le diverse attività

non oil incluse a Sarca, richiamate dall'Avviso senza ulteriore specificazione, e quale sia l'esatto contenuto delle attività indicate per Fulvio Testi, Monza e Lissone.

Si richiedono planimetrie con confini, accessi e reti condivise, inventario dei beni con titolarità e titolo di disponibilità di ACM, condizioni e tempi di rilascio, nonché autorizzazioni, segnalazioni e requisiti propri delle singole attività. Per l'officina di Monza e l'area ex autolavaggio dismessa di Lissone devono essere distinti attività effettivamente esercibili, interventi minimi e nuove attivazioni facoltative. Si chiede di escludere dall'obbligo di gestione le attività non individuate o prive di un percorso autorizzativo definito, evitando obblighi di acquisto o indennizzo di beni di terzi non esplicitati.

10. Modello di gestione degli impianti e disciplina del subappalto

L'Avviso ha già ricondotto al subappalto l'erogazione affidata a terzi con organizzazione e rischio propri e ha distinto tale ipotesi dalla cessione parziale vietata. Non si ripropone quindi il quesito sulla qualificazione astratta dell'affidamento al gestore. Rimane necessario coordinare questa impostazione con la distinzione, propria della disciplina carburanti, tra titolare dell'autorizzazione e gestore, anche in relazione al modello di affidamento previsto dall'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 32/1998.

Si richiede di riesaminare e motivare le limitazioni ai modelli gestionali alla luce della concreta qualificazione del rapporto e dell'assetto dei titoli. In caso di conferma, si precisino le prestazioni necessariamente eseguite dal concessionario e il criterio con cui si misura la prevalente esecuzione vietata: valore, ore, siti o singole attività. La disciplina deve identificare responsabilità, titolarità dei proventi e adempimenti dei gestori, senza confondere l'intestazione di una licenza con la qualificazione del contratto o presumere l'obbligo esclusivo di impiego di personale dipendente.

II. Condizioni iniziali, rischi ambientali e investimenti

11. Conformità iniziale, vizi occulti e accettazione degli impianti

La risposta pubblicata pone a carico del concessionario anche gli interventi relativi a vizi strutturali pregressi e non visibili. Contemporaneamente, l'art. 6.8 impone dichiarazioni di piena conoscenza e idoneità dei beni. Un sopralluogo autonomo non rende di per sé conoscibili difetti interrati, strutturali o documentali non rilevabili mediante ordinaria ispezione.

Si chiede la modifica di tale allocazione, distinguendo la manutenzione futura e le carenze iniziali dichiarate dai vizi pregressi non ragionevolmente conoscibili. Le dichiarazioni di accettazione devono riferirsi alla documentazione effettivamente resa disponibile e alle condizioni verificabili. Occorrono

accessi tecnici assistiti, un verbale iniziale in contraddittorio e una procedura per le anomalie emerse successivamente, che regoli interventi, costi, fermi e responsabilità. Restano distinti gli obblighi di immediata messa in sicurezza e prevenzione del danno.

12. Stato ambientale iniziale e contaminazioni pregresse

L'Avviso conferma che non sono state eseguite indagini ambientali specifiche per la procedura, che non è prevista una caratterizzazione alla consegna e che non sono riconosciuti esoneri contrattuali al concessionario. L'assenza dichiarata di procedimenti in corso e la conclusione positiva di interventi passati non documentano, da sole, le condizioni ambientali al momento del subentro.

Si richiede la pubblicazione degli esiti delle indagini e bonifiche precedenti e l'introduzione di un accertamento ambientale iniziale in contraddittorio, con contenuto tecnico adeguato ai siti. Si chiede di escludere dalla manleva contrattuale gli oneri riferibili a contaminazioni pregresse non causate o aggravate dal concessionario, prevedendo criteri di imputazione, interventi urgenti e riparto dei costi. Il contratto deve distinguere tali rapporti economici interni dagli obblighi imposti dalla normativa ambientale e dalle attribuzioni delle autorità, che una manleva non può sostituire.

13. Interventi su serbatoi e tubazioni e condizioni dei rinnovi

Sono state chiarite l'assenza di un termine unico e la distinzione tra interventi minimi iniziali e adeguamenti successivi. Restano da rendere conoscibili gli atti che richiedono tubazioni a doppia parete a Campania, Regina Margherita e Risorgimento, gli allacci richiesti e le condizioni poste al rinnovo di via Toti, la cui scheda indica già tubazioni a doppia parete. A Monfalcone sono censiti quattro serbatoi a singola parete; altre tubazioni a singola parete risultano a Sarca, Lissone e Sesto San Giovanni.

Si richiedono prescrizioni e progetti disponibili, termini puntuali, procedimenti autorizzativi delle opere, criteri di ammissibilità delle soluzioni di adeguamento e verifiche finali. Va chiarito quali interventi condizionino l'esercizio o il rinnovo, quali siano obblighi contrattuali ulteriori e chi debba sottoscrivere le istanze quando il titolo rimane ad ACM. Il programma dei lavori deve essere coordinato con l'obbligo di continuità e con la non applicazione di penali ai fermi preventivamente autorizzati.

14. Investimenti obbligatori e coerenza del PEF di gara

Il PEF espone investimenti complessivi di euro 180.000, ripartiti tra euro 120.000 nel 2026 ed euro 60.000 nel 2029. Le Schede Tecniche richiedono sostituzioni di erogatori e accettatori, aggiornamenti self-service e la sostituzione del chiosco di Sesto, oltre agli interventi su tubazioni e serbatoi.

L'Avviso rimette la quantificazione al concorrente, mantenendo invariato il PEF di riferimento.

Si richiede il raccordo analitico fra ciascun obbligo minimo e gli stanziamenti del PEF, distinguendo investimenti, manutenzioni, opere accessorie, spese tecniche, autorizzazioni e migliorie facoltative. Devono essere illustrate la genesi del budget, la distribuzione temporale, il trattamento degli ammortamenti e l'effetto dei fermi per lavori. La responsabilità del concorrente per il proprio PEF non chiarisce quali prestazioni obbligatorie siano comprese nelle assunzioni del piano posto a base di gara; ove il raccordo evidenzi carenze, si chiede l'aggiornamento del piano e dei parametri economici collegati.

III. Equilibrio economico, obblighi commerciali e criteri di gara

15. Volumi di riferimento, crescita prevista e scenari di sostenibilità

L'Avviso ha rettificato la media storica, chiarendo che il dato 2025 utilizzato inizialmente era parziale e pubblicando il consuntivo di litri 5.093.609 e la media aggiornata di litri 5.919.272. Il PEF rimane invariato, con litri 5.585.425 nel primo anno e una crescita del 5% annuo. I dati pubblicati rappresentano prodotto acquistato, non vendite distinte per prodotto; le motivazioni della crescita sono illustrative e non sono state elaborate analisi di sensitività.

Si chiede di riconciliare la base iniziale del PEF con la serie aggiornata, esplicitando mix, operatività dei siti, giacenze e fermi considerati. Si richiede di quantificare il contributo delle leve gestionali indicate alla crescita e di integrare il riesame con scenari a volumi invariati, decrescenti e con indisponibilità temporanea di siti. Va inoltre raccordato il periodo 2026-2034 con l'effettiva decorrenza novennale, evitando di assimilare automaticamente una prima frazione di anno a un esercizio completo.

16. Prezzi, approvvigionamento e margine unitario assunto nel PEF

Il PEF indica la data del 29 maggio 2026 per i prezzi di riferimento e un mix indicativo del 70% self-service e 30% servito. Assume costi di approvvigionamento di euro 0,76 e 0,77 per litro e un margine medio di euro 0,20 per litro. Resta da verificare il raccordo tra tali assunzioni, la maggiorazione del servito, il trattamento fiscale e i valori effettivamente esposti nelle tabelle.

Si richiede la pubblicazione delle formule del modello e delle fonti del costo di acquisto, precisandone data, base fiscale, logistica, stoccaggio e condizioni di fornitura. Il margine unitario deve essere giustificato e coordinato con sconti obbligatori, limite al prezzo self-service e costi operativi, evitando duplicazioni o omissioni. Si domanda una verifica della sensibilità del risultato alle variazioni dei prezzi di acquisto e del differenziale di vendita, senza presumere che l'aumento dei ricavi equivalga

a un aumento della redditività.

17. Personale, presidio degli impianti e congruità dei costi

Il PEF indica euro 180.000 di costo del personale nel primo anno, mentre la gara richiede presidi e organizzazione coerenti con l'intera rete e attribuisce punteggi al loro ampliamento. Le indicazioni full time, part time e solo self-service non individuano da sole un monte ore, una turnistica e una composizione professionale.

Si richiede il prospetto delle funzioni, degli addetti equivalenti, dei livelli contrattuali e delle ore su cui è fondata la stima, distinguendo personale di piazzale, coordinamento e attività non oil. Si precisino coperture minime, festività, sostituzioni, sicurezza e formazione, nonché il raccordo con le forme gestionali ammesse. Le migliorie di presidio devono essere separate dal fabbisogno minimo e verificate nel PEF dell'offerente senza rendere indeterminato il costo delle prestazioni obbligatorie.

18. Completezza dei costi e sostenibilità finanziaria

Lo Schema di contratto impone obblighi di utenze, sistemi informatici, connettività, assicurazioni, garanzie, manutenzione e adeguamento. Nel PEF non è autonomamente riconoscibile il raccordo di tutte queste prestazioni con le voci aggregate. Il conto economico, inoltre, non evidenzia da solo i fabbisogni derivanti da scorte, anticipazioni, incassi, imposte e investimenti.

Si richiede un prospetto di riconciliazione fra obblighi e costi, comprensivo di energia, acqua, commissioni di pagamento, consumabili, tributi, verifiche tecniche, sconti, sistemi ACI, co-branding, premi assicurativi e costi delle garanzie. Si precisino le componenti incluse nelle manutenzioni e le basi delle variazioni annue adottate. Si chiede di rendere espliciti capitale circolante, fonti finanziarie, flussi di cassa e condizioni di recupero degli investimenti, con aggiornamento della valutazione di sostenibilità e bancabilità del progetto.

19. CUP, locazioni e rimborso delle spese amministrative

L'Avviso espone per il 2025 un CUP complessivo di euro 113.525,69, comprensivo di pubblicità e passi carrabili, e locazioni per euro 89.925,82. Il contratto affianca l'obbligo di pagamento dei tributi dell'esercizio al versamento anticipato ad ACM degli oneri relativi ai siti. Il rimborso amministrativo di euro 20.000 è indicato dal Disciplinare, mentre l'art. 8.2 conserva campi da completare.

Si richiede un quadro unico degli importi applicabili alla decorrenza effettiva, con debitore, destinatario, giustificativi, trattamento fiscale, aggiornamenti e conguagli. Va esclusa ogni duplicazione per pubblicità, occupazione e passi carrabili già compresi nel CUP. Il rimborso

amministrativo deve essere completato e distinto dalle spese contrattuali, chiarendone natura, composizione e trattamento in caso di mancata consegna non imputabile all'aggiudicatario.

20. Canone variabile e indeterminatezza della formula economica

L'Avviso conferma la struttura fissa e variabile del canone. Il Disciplinare richiama una percentuale di aggiudicazione sui ricavi eccedenti il PEF, insieme a riferimenti agli extra-profitti e ai litri, mentre l'art. 8 dello Schema di contratto non sviluppa la relativa formula. L'incremento del fatturato può dipendere dal prezzo di acquisto del prodotto e non da una maggiore remunerazione della gestione.

Si chiede il riesame della componente variabile, prevedendo un parametro che distingua crescita dei volumi e variazioni dei prezzi, anziché assimilare ricavi aggiuntivi ed extra-profitti. In caso di conferma dell'impostazione, devono essere definiti formula, aliquota, PEF di confronto, annualità, base fiscale, perimetro oil/non oil, sconti, rettifiche e conguagli, con esempio applicativo elaborato dalla Stazione appaltante. Si chiarisca inoltre che i richiami a ripartizioni percentuali del risultato non introducono ulteriori prelievi diversi dal canone contrattualmente determinato.

21. Limite al prezzo self-service e autonomia commerciale

Il limite al prezzo medio regionale maggiorato al massimo dell'8% opera congiuntamente agli sconti obbligatori e al trasferimento dei rischi di acquisto e di gestione. La maggiorazione percentuale non identifica un differenziale unitario stabile. Inoltre, la lett. e) dell'art. 6.3 menziona il self-service, mentre la lett. ee) omette tale delimitazione.

Si richiede l'eliminazione del vincolo oppure la sua riformulazione mediante un criterio trasparente che consideri costi di approvvigionamento e caratteristiche del servizio, con verifica della compatibilità con il PEF. Qualora sia mantenuto, occorre limitarlo espressamente al self-service in tutti gli atti e definire prodotto, fonte, data e ora di aggiornamento, arrotondamenti, base fiscale, rapporto con la scontistica e gestione delle indisponibilità del dato. Le condizioni di controllo e rimborso devono essere determinate prima dell'offerta.

22. Sconti ai soci e indicizzazione

Sono previsti uno sconto carburanti minimo di euro 0,01 per litro, soggetto a rialzo e aggiornamento ISTAT, e uno sconto minimo del 5% sul paniere non oil. Non risultano compiutamente definiti tutti i parametri di aggiornamento e il perimetro applicativo delle agevolazioni.

Si chiede di riesaminare l'indicizzazione dello sconto carburanti e, se mantenuta, precisare indice, mese base, prima decorrenza, frequenza, arrotondamenti, variazioni negative ed eventuale limite,

chiarendo se l'aggiornamento riguardi il minimo o l'intero sconto offerto. Per il non oil occorrono elenco delle attività incluse, definizione del listino e regole di cumulabilità. Si richiede di esplicitare nel PEF le ipotesi di utilizzo delle agevolazioni e di disciplinare identificazione del socio, correzioni e controlli per tutti i mezzi di pagamento.

23. Integrazione informatica ACI e responsabilità delle parti

Si prende atto della pubblicazione delle specifiche indicate nell'Avviso e della disponibilità gratuita, per l'aggiudicatario, dell'ambiente di collaudo e del supporto tecnico. Restano a carico del concessionario sviluppo, installazione, manutenzione e aggiornamento dei sistemi, anche a fronte dell'evoluzione dei servizi ACI.

Si richiedono un cronoprogramma di integrazione e criteri di collaudo condivisi, con obblighi e tempi di risposta di ACI Informatica, disponibilità dei sistemi centrali e procedura di gestione delle anomalie. Devono essere regolati continuità operativa, applicazione alternativa degli sconti, registrazioni e riconciliazioni dei pagamenti. Gli aggiornamenti richiesti successivamente devono seguire una procedura di valutazione di tempi e costi. Si chiede di escludere le penali per disservizi imputabili ai sistemi ACI o ad adempimenti rimasti a carico di ACM, fermi gli autonomi obblighi del concessionario.

24. Co-branding, autorizzazioni delle insegne e prestazioni richieste

Il co-branding costituisce un obbligo contrattuale, accompagnato da responsabilità per uso difforme dei segni distintivi. Occorre definire l'estensione degli interventi materiali e le condizioni di approvazione, distinguendoli dalla manutenzione e dalle migliorie.

Si richiedono standard grafici e dimensionali, inventario degli elementi da mantenere o sostituire, termini di approvazione dei progetti e regole d'uso dei marchi per la durata del rapporto. Va precisato chi presenti e sottoscriva le pratiche per insegne e mezzi pubblicitari quando i titoli sull'area rimangono ad ACM, nonché il trattamento dei dinieghi non imputabili all'operatore. Si chiede il raccordo dei relativi costi con il PEF e la delimitazione delle conseguenze sanzionatorie alle prescrizioni previamente definite.

25. Migliorie tecniche, ricarica elettrica e soglia di ammissione

L'Avviso conferma che non esistono studi formali di fattibilità o pareri preventivi per le ricariche e che il rischio autorizzativo ricade sul concorrente. Il punteggio C.1 considera la potenza complessiva offerta. La soglia di 50 punti tecnici precede la riparametrazione, mentre i gruppi A e B totalizzano al massimo 49 punti: il superamento richiede quindi anche un apporto del gruppo delle migliorie, pur

non necessariamente delle ricariche.

Si richiede il riesame del coordinamento fra soglia e facoltatività delle migliorie e la distinzione delle dotazioni minime da quelle premiate, comprese le sonde. Per le ricariche vanno precisati spazi utilizzabili, diritti sulle aree, dati elettrici disponibili, potenza effettivamente erogabile in contemporanea, unità di misura e criteri di verifica. I dinieghi non imputabili devono essere disciplinati preventivamente nel rispetto della parità di trattamento, evitando offerte premiate su prestazioni non realizzabili o sostituzioni sostanziali negoziate dopo l'aggiudicazione.

26. Formule di punteggio economico e casi limite

Il Disciplinare prevede formule con esponente 1,50 per il rialzo del canone e dello sconto. La verifica di sostenibilità del PEF è un adempimento distinto e non sostituisce la definizione completa delle regole di punteggio.

Si richiede di precisare ammissibilità e trattamento dei rialzi nulli, massimo rialzo nullo, unica offerta, arrotondamenti e grandezza da inserire per lo sconto, distinguendo incremento e valore complessivo. Analoga regola deve essere stabilita per il massimo nullo nel criterio quantitativo delle ricariche. Si chiede di riesaminare la scelta della formula convessa rispetto all'insieme degli oneri obbligatori, valutando una formula lineare o meno accentuata mediante eventuale rettifica formale, non attraverso modifiche interpretative successive alla presentazione delle offerte.

27. Trattamento delle accise nei requisiti economici

Per il requisito della gestione analoga di euro 3.000.000 l'Avviso precisa espressamente l'esclusione di IVA e accise. Per il fatturato globale di euro 18.000.000 il Disciplinare menziona l'IVA esclusa, mentre per il fatturato specifico oil di euro 40.000.000 richiama gli oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Si richiede di esplicitare separatamente, per ciascun requisito, il trattamento delle accise e i prospetti contabili di riconciliazione ammessi, senza introdurre condizioni ulteriori rispetto agli atti di gara. Restano acquisiti i chiarimenti già resi sulla rete propria, sui mezzi di comprova e sulle tipologie di contratti oil rilevanti.

IV. Garanzie, responsabilità e disciplina del rapporto

28. Garanzie, proporzionalità e svincolo

La garanzia provvisoria è indicata in euro 1.189.018,86 e la definitiva in euro 5.945.094, fatte salve

le riduzioni previste. Lo Schema di contratto aggiunge una garanzia per dismissione, rimozione e bonifica, da quantificare sul computo del concessionario. L'art. 13.2 disciplina la restituzione finale, ma non dettaglia lo svincolo progressivo richiamato dal Disciplinare.

Si richiede un riesame della proporzionalità dell'insieme delle garanzie e un quadro unitario di importi, rischi, beneficiari, durata, riduzioni, svincolo e reintegro. La garanzia aggiuntiva deve avere oggetto, criteri di computo, momento di rilascio ed eventi di escussione determinati, distinguendo dismissioni effettivamente richieste dalla normale riconsegna di impianti funzionanti. Si chiede di recepire nello Schema lo svincolo progressivo e di evitare duplicazioni di recupero sul medesimo danno. Il PEF deve esplicitare i correlati oneri finanziari.

29. Coperture assicurative e delimitazione delle manleve

Sono richieste coperture All Risks/Property a valore di ricostruzione a nuovo, RCT/RCO e responsabilità civile inquinamento. La disciplina delle manleve e dei danni non coperti estende gli oneri del concessionario oltre l'operatività delle polizze, mentre il rinvio ai massimali del Disciplinare deve essere reso univoco.

Si richiedono valori assicurabili e massimali minimi numericamente determinati, perimetro dei beni e delle attività, franchigie e condizioni di copertura richieste, distinguendo le assicurazioni dalle garanzie fideiussorie. Si chiede di limitare le manleve ai fatti e ai rischi effettivamente attribuibili al concessionario, escludendo fatti propri di ACM e responsabilità estranee alla gestione. Devono essere regolate denuncia dei sinistri, gestione della difesa, transazioni e riparto delle spese, senza trasformare la mancata copertura in un'assunzione indistinta di ogni danno, anche pregresso.

30. Calendario dei pagamenti e rimedi per ritardi sanabili

L'art. 8.1 lascia indeterminata la rateizzazione e richiama il pagamento posticipato entro il 10 gennaio successivo; CUP e locazioni devono invece essere anticipati ad ACM. L'art. 8.7 vieta ritardi o riduzioni anche in presenza di contestazioni e prevede la possibile risoluzione per un ritardo superiore a dieci giorni su una sola rata.

Si richiede un calendario completo per canone fisso, variabile, rimborsi e anticipazioni, con periodi di competenza, criteri per le annualità parziali e conguagli. Gli obblighi di anticipazione devono essere subordinati alla tempestiva comunicazione degli importi e dei giustificativi. Si chiede di salvaguardare i crediti riconosciuti o definitivamente accertati e i rimedi inderogabili, introducendo contestazione e congruo termine di rimedio per ritardi sanabili, con graduazione delle conseguenze in base a entità, durata e reiterazione.

31. Indisponibilità dei siti, perdita dei titoli e sospensioni

L'Avviso ha escluso riduzioni proporzionali del canone e la facoltà di cessare unilateralmente singoli impianti. Lo Schema di contratto prevede il pagamento integrale in caso di sospensione non imputabile ad ACM e rinvia al riequilibrio soltanto alle condizioni indicate. Tale regime non distingue adeguatamente la flessione commerciale dalla perdita della disponibilità giuridica di un sito o da impedimenti riferibili a titoli rimasti nella sfera di ACM.

Si chiede una modifica che disciplini separatamente questi eventi, con quote di canone attribuibili ai siti, effetti dei fermi, riduzione o sospensione degli oneri per prestazioni non fruibili e trattamento degli investimenti non recuperati. Vanno definiti rimedi per il mancato rinnovo o la revoca non imputabili al concessionario e per la mancata consegna, senza assimilazione automatica al rischio di domanda. Il diritto-dovere di sospendere per sicurezza deve essere coordinato con comunicazioni, verbali e non applicazione di sanzioni per interruzioni legittimamente disposte.

32. Effettività della revisione del PEF

Il riequilibrio è previsto per eventi non imputabili e non riconducibili ai rischi allocati al concessionario, con riduzione annua del MOL superiore al 15%. Sono richieste comunicazioni entro dieci giorni e, per le sospensioni, il superamento di sessanta giorni, mentre la prima valutazione di ACM non ha un termine espresso. Gli artt. 9.6-9.7 menzionano proroga e contribuzione pubblica e riservano all'Ente la scelta delle modalità.

Si chiede di precisare MOL e periodo di riferimento, eventi cumulati e annualità parziali, fissando termini per ogni fase e consentendo integrazioni documentali. La comunicazione deve decorrere dalla conoscenza ragionevolmente documentabile dell'evento. Si richiede il coordinamento con gli oneri normativi sopravvenuti e con la perdita dei titoli, prevedendo, ove consentite, anche rimodulazioni del canone e degli obblighi e misure provvisorie motivate. La disciplina non deve rendere inoperante il rimedio mediante una generica attribuzione preventiva di qualsiasi rischio al concessionario.

33. Risoluzione e penale sul valore complessivo della concessione

Tra le cause di risoluzione figurano il ritardo iniziale superiore a un giorno lavorativo, cinque contestazioni formali annue non giustificate secondo l'Ente e formule rimesse al suo giudizio incondizionato. L'art. 16.7 aggiunge, in caso di inadempimento del concessionario, una penale del 5% del valore stimato della concessione, oltre alle ulteriori conseguenze economiche previste.

Si richiede di tipizzare le ipotesi secondo gravità e imputabilità, eliminare i richiami al giudizio incondizionato e consentire la regolarizzazione degli inadempimenti sanabili. Si chiede di rivedere

base di calcolo e misura della penale, rapportandole alle obbligazioni violate e alla durata residua, e di coordinare penali, affidamento in danno, escussioni e risarcimenti evitando duplicazioni. Le ipotesi di risoluzione immediata devono essere raccordate con contestazione, difese e diritti di subentro dei finanziatori già contemplati dallo Schema di contratto.

34. Penali di esercizio, nozione di evento e cumulo

Il termine di ripristino di quarantotto ore si affianca alla penale per indisponibilità parziale superiore a otto ore. Diverse penali sono riferite a ciascun evento senza specificarne l'unità di rilevazione; le penali sono cumulabili. La soglia del 10% richiamata per la risoluzione non è formulata come tetto complessivo alle sanzioni.

Si richiede di distinguere tempi di intervento, messa in sicurezza e riparazione, chiarendo il coordinamento tra le soglie temporali. Si definisca l'evento per transazioni, sconti, prezzi e guasti comuni e si introducano limiti per fatto, periodo e contratto, con esclusione di duplicazioni sul medesimo inadempimento. Occorrono termini di difesa congrui e provvedimenti motivati, precisando l'esclusione dei fermi autorizzati e dei fatti non imputabili al concessionario. Va chiarita la base del 10% e proporzionato il termine di reintegro della garanzia all'escussione effettiva.

35. Recesso dell'Ente e tutela degli investimenti

L'art. 15 riconosce somme al concessionario in caso di recesso per pubblico interesse e un indennizzo del 2% per mancato guadagno, senza svilupparne nel testo la base applicativa. Prevede inoltre il pagamento come condizione di efficacia e la prosecuzione ordinaria fino alla liquidazione. Tali diritti vanno coordinati con la generale esclusione di ulteriori pretese economiche dell'art. 7.2.

Si richiedono base di calcolo, periodo e PEF di riferimento, criteri di riconoscimento dei costi e degli investimenti non recuperati, procedura e termini di liquidazione. Si chiede una clausola espressa che faccia salvi questi diritti, quelli conseguenti al mancato riequilibrio e i rimedi per inadempimento di ACM. Deve essere regolato il caso in cui la prosecuzione sia giuridicamente o materialmente impossibile, evitando che il recupero delle somme sia affidato a ricavi non conseguibili.

36. Proprietà delle migliorie e condizioni di riconsegna

L'art. 21.2 attribuisce gratuitamente ad ACM le migliorie e le sostituzioni, mentre la riconsegna ammette il normale deperimento. L'art. 20.1 consente di prescrivere lavori finali a spese del concessionario. Occorre coordinare queste previsioni con le scadenze dei diritti sulle aree e con l'eventuale cessazione anticipata.

Si richiede un inventario che distingua beni iniziali, sostituzioni, migliorie, beni mobili aggiunti, ricariche, hardware, software e scorte, precisando momento di acquisizione, eventuale rimovibilità e diritti di terzi. Gli interventi finali devono essere limitati a obblighi determinati e coerenti con l'usura ammessa, senza un generalizzato ripristino a nuovo. Si chiede di disciplinare gli investimenti imposti a fine rapporto, il valore non recuperato nei casi previsti, le procedure di perizia e il coordinamento fra restituzione funzionale e garanzia per dismissione.

37. Prosecuzione oltre la scadenza e rientro delle autorizzazioni

L'art. 20.2 obbliga a proseguire il servizio fino all'individuazione del nuovo concessionario, senza un termine massimo espresso, mentre gli atti fissano una durata novennale e delimitano le ipotesi di proroga. Non è compiutamente disciplinata la reintestazione dei titoli trasferiti all'aggiudicatario.

Si chiede di eliminare la prosecuzione indeterminata oppure di indicarne il preciso presupposto giuridico e, solo ove consentita, durata massima, preavviso, condizioni economiche e regime di manutenzioni, sconti, garanzie e assicurazioni. Durante la prosecuzione richiesta da ACM deve essere esclusa la penale per ritardata riconsegna. Si richiede infine un procedimento di rientro o ulteriore trasferimento delle autorizzazioni con sottoscrizioni reciproche, tempi, costi e coordinamento con i titoli sulle aree, senza imporre all'uscente responsabilità di esercizio dopo l'effettivo passaggio di gestione.

Richieste conclusive

Si richiede un riscontro motivato a ciascun punto e, con priorità, la definizione del modello contrattuale e del procedimento di subentro nelle autorizzazioni, corredata dalla documentazione dei titoli e dei diritti di disponibilità dei siti. Il contratto deve attribuire all'aggiudicatario i diritti necessari per adempiere alle obbligazioni richieste e individuare gli adempimenti che rimangono nella sfera di ACM.
Si chiede la pubblicazione di una versione coordinata degli atti che elimini le disposizioni non allineate, completi gli elementi economici e temporali indeterminati, identifichi puntualmente gli allegati e stabilisca la prevalenza delle disposizioni in caso di contrasto. Gli obblighi minimi e le richieste aggiuntive devono essere distinguibili; eventuali prestazioni ulteriori in esecuzione devono seguire una procedura scritta che ne valuti presupposti, tempi e conseguenze economiche.
Qualora il riesame comporti modifiche a oggetto, titoli, rischi, obblighi, condizioni economiche o criteri di valutazione, si richiede l'adozione dei conseguenti atti formali e un adeguamento dei termini proporzionato alle verifiche, ai preventivi e alle asseverazioni necessari. La presente comunicazione non costituisce offerta né accettazione delle clausole oggetto di osservazione.

Chiarimento n.3:

Spett.le Operatore Economico,

in riscontro alla Vostra richiesta di chiarimenti, si precisa quanto segue. Le abbreviazioni e i riferimenti agli atti («CTP», «Codice», «Allegato 1») sono quelli utilizzati nei Chiarimenti n. 1 e n. 2 di cui all'Avviso n. 2; «Schema» indica lo Schema di contratto.

Premessa. I chiarimenti illustrano il contenuto della documentazione di gara e non possono modificarla o integrarla. Le istanze di riesame formulate nella richiesta sono state valutate dalla Stazione Appaltante e dall'Ente concedente: ove ritenute fondate, sono state recepite con l'Avviso n. 5 di rettifica, pubblicato contestualmente; negli altri casi le previsioni degli atti sono confermate per le ragioni di seguito esposte. Nel prosieguo si risponde ai singoli punti secondo la numerazione della richiesta.

I. Qualificazione contrattuale, autorizzazioni e disponibilità degli impianti

Punto n. 1. Si conferma la qualificazione dell'affidamento come concessione di servizi (Libro IV del Codice). Infatti, l'oggetto del contratto è l'affidamento, con autonoma organizzazione e a proprio rischio, del servizio di gestione funzionale, logistica e commerciale della rete degli Impianti di distribuzione del carburante che l'Ente Concedente detiene e/o possiede e non invece l'affitto o la cessione di un ramo di azienda organizzato. Si tratta dell'erogazione all'utenza e ai Soci ACI di un servizio di distribuzione di carburanti i cui contenuti e livelli sono stabiliti dall'Ente concedente: continuità del servizio e funzionalità degli impianti (art. 11 del CTP; art. 6.3, lett. t), dello Schema), scontistica dedicata ai Soci (art. 13 del CTP; art. 2.2 dello Schema), limite al prezzo self-service (art. 6.3, lett. e), dello Schema), integrazione con i sistemi ACI (art. 14 del CTP), co-branding (art. 16 del CTP), con trasferimento del rischio operativo al Concessionario (art. 177 del Codice; artt. 8 e 9 del CTP). Gli impianti sono messi a disposizione in funzione strumentale all'esecuzione del servizio e restano di proprietà, o nella disponibilità, dell'Ente concedente (artt. 2.1 e 21 dello Schema); il Concessionario non subentra in rapporti contrattuali con i gestori o con terzi (Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesiti n. 5 e n. 7) né acquisisce ditta o insegne, che restano riconducibili ad ACM. Il titolo in forza del quale il Concessionario dispone degli impianti è il contratto di concessione, con decorrenza dalla consegna accertata con verbale in contraddittorio (artt. 2.1, 3.1 e Allegato 8 dello Schema; art. 4 del CTP).

Punto n. 2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata (§ 24 del Disciplinare), in modalità elettronica (art. 18, comma 1, del Codice; art. 22.2 dello Schema), ed è soggetto a registrazione, con spese, imposte e tasse a carico dell'aggiudicatario (§ 24 del Disciplinare; art. 22.1 dello Schema). Non avendo a oggetto il trasferimento di un'azienda, non trova applicazione l'art. 2556 c.c. La

consistenza dei beni consegnati, per ciascun impianto, risulta dal verbale di consegna redatto in contraddittorio (Allegato 8 dello Schema; art. 4 del CTP), nel quale sono distinti i beni dell'Ente concedente, gli eventuali beni di terzi e le aree o attività escluse dal perimetro (Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito n. 7).

Punto n. 3. Con l'Avviso n. 5 di rettifica l'art. 6.3, lett. p), dello Schema è riformulato in modo da distinguere i titoli secondo la loro natura:

a) restano intestati all'Ente concedente, quale proprietario degli impianti, le concessioni di occupazione di suolo pubblico e i contratti di locazione delle aree, le autorizzazioni comunali all'installazione e all'esercizio degli impianti e i certificati di prevenzione incendi. La gestione delle relative pratiche compete al Concessionario, che, a propria cura e spese, predispone le istanze, comunicazioni, segnalazioni e attestazioni necessarie al mantenimento e al rinnovo dei titoli, ne cura la presentazione e l'iter, anche quale delegato dell'Ente, ed esegue i controlli, gli adempimenti e i lavori di adeguamento richiesti dalle autorità competenti, compresi quelli cui è subordinato il rinnovo delle concessioni di occupazione di suolo pubblico (artt. 18 e 20 del CTP; Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito n. 9). L'Ente sottoscrive, quale intestatario, i soli atti riservati al titolare. Le opere realizzate restano acquisite all'Ente senza indennizzo (art. 21.2 dello Schema). Il Concessionario versa inoltre all'Ente, per ciascuna annualità e prima di ogni scadenza, l'intero importo dei canoni di occupazione e di locazione (artt. 6.3, lett. ff) e gg), e 8.4-8.6 dello Schema; Allegato 1);
b) sono intestati all'aggiudicatario, mediante voltura o nuovo rilascio, la licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'autorizzazione unica ambientale, oggi intestate ai gestori degli impianti, nonché i contratti di utenza; l'Ente concedente presta il concorso necessario per gli atti di sua competenza, anche nei rapporti con i gestori uscenti;
c) posto che la titolarità delle autorizzazioni comunali resta in capo all'Ente concedente, l'affidamento della gestione degli impianti all'aggiudicatario è oggetto di comunicazione al Comune competente, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi della l.r. Lombardia n. 6/2010, predisposta dall'aggiudicatario e sottoscritta dall'Ente concedente quale titolare.

La stipula del contratto non sostituisce gli adempimenti amministrativi, che l'aggiudicatario cura a propria spesa (art. 6.3, lett. p), dello Schema, come rettificato). Alla cessazione del rapporto, i titoli di cui alla lettera b) sono volturati all'Ente concedente o al nuovo concessionario con la cooperazione del Concessionario uscente; quelli di cui alla lettera a) restano intestati all'Ente (punto n. 37).

Punto n. 4. Il requisito di cui al § 6.1, lett. b), del Disciplinare riguarda le abilitazioni e autorizzazioni di carattere soggettivo dell'operatore economico necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della concessione. Non è richiesto, ai fini della partecipazione, il possesso di titoli riferiti ai singoli impianti oggetto della concessione: tali titoli sono conseguiti o volturati dall'aggiudicatario prima

dell'avvio del servizio, quali condizioni di esecuzione (art. 6.3, lett. p), dello Schema; punto n. 3), analogamente a quanto chiarito per il deposito di carburante (Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito n. 3). I ritardi negli adempimenti dovuti a fatti dell'Ente concedente o dei titolari attuali non sono imputabili all'aggiudicatario (punto n. 7).

Punto n. 5. L'Allegato 1 aggiornato (rev. ottobre 2026), pubblicato con il presente avviso in sostituzione della versione allegata all'Avviso n. 2, riporta per ciascun impianto l'intestatario dei titoli secondo il riparto di cui al punto n. 3, le scadenze dei certificati di prevenzione incendi e delle autorizzazioni uniche ambientali, lo stato dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di occupazione di suolo pubblico, i dati dei contratti di locazione e le attività non oil comprese nel perimetro. Non è prevista la pubblicazione integrale dei fascicoli autorizzativi.

Punto n. 6. I titoli sulle aree restano intestati all'Ente concedente (punto n. 3). Il loro stato, riportato nell'Allegato 1 aggiornato, è il seguente:

- le concessioni di occupazione di suolo pubblico degli impianti di Milano sono in corso di rinnovo su istanze presentate nei termini: per viale Campania, viale Regina Margherita, piazza Risorgimento e via Sardegna il Comune di Milano ha chiesto la conferma dell'assenza di variazioni o l'integrazione documentale, che l'Ente concedente rende entro il 30.10.2026; per via Toti sono stati completati, nell'agosto 2026, gli interventi richiesti sull'impianto di raccolta delle acque ed è in corso il rilascio del rinnovo; per via Marina, la cui concessione scade il 31.12.2026, il Comune ha comunicato il 2.10.2026 il nulla osta all'avvio del procedimento di rinnovo e ha indetto una conferenza di servizi semplificata; la concessione relativa all'impianto di Sesto San Giovanni non prevede scadenza;
- sei impianti insistono su aree o locali detenuti dall'Ente concedente con contratti di locazione commerciale di durata «6+6» con rinnovo automatico salvo disdetta: viale Sarca, via Monfalcone, viale F. Testi e viale della Repubblica a Lissone su aree di Immobiliare ACM S.p.A., società interamente controllata dall'Ente concedente, che ne assicura la disponibilità per l'intera durata della concessione; via Buonarroti a Monza e il locale del punto vendita di viale Regina Margherita su beni di terzi.

Nelle more dei procedimenti di rinnovo l'occupazione prosegue sulla base delle istanze presentate nei termini. Gli impianti sono messi a disposizione del Concessionario in forza del contratto di concessione (punto n. 1). Restano a carico del Concessionario, secondo quanto precisato al punto n. 3, la gestione delle pratiche di rinnovo, i lavori e gli adeguamenti tecnici richiesti ai fini del rinnovo (art. 18 del CTP) e il versamento anticipato all'Ente, per ciascuna annualità, dei canoni di occupazione e di locazione (artt. 8.4-8.6 dello Schema). Gli effetti della perdita definitiva della disponibilità di un'area per causa non imputabile al Concessionario sono disciplinati dal nuovo art. 17-bis dello Schema, introdotto dall'Avviso n. 5: l'impianto è escluso dal perimetro della concessione e il canone è ridotto della quota a esso attribuita in una tabella predeterminata; la perdita imputabile al Concessionario non comporta riduzioni del canone.

Punto n. 7. L'Ente concedente ha avviato le attività prodromiche, ove necessarie, alla cessazione dei rapporti con i gestori attuali (Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito n. 5); il Concessionario non subentra nei contratti con i gestori uscenti né nelle relative posizioni pendenti. L'Ente sottoscrive, quale intestatario, gli atti di sua competenza e presta il concorso necessario alle volture (punto n. 3). La consegna è accertata con verbale redatto in contraddittorio per ciascun impianto, che dà atto dello stato dei luoghi, delle letture dei contatori e delle giacenze (art. 3.1 e Allegato 8 dello Schema; art. 4 del CTP). Dalla data del primo verbale decorre la durata della concessione (art. 3.1 dello Schema) e si computano le annualità contrattuali. Il «termine convenuto» per l'avvio del servizio, di cui all'art. 16.1, n. xi), dello Schema, è quello fissato nel verbale di consegna di ciascun impianto; la risoluzione presuppone un ritardo imputabile al Concessionario. La consegna differita di singoli impianti per causa non imputabile all'aggiudicatario è disciplinata dai nuovi artt. 3.2 e 3.3 dello Schema, introdotti dall'Avviso n. 5: fino alla consegna, il canone relativo all'impianto e i corrispondenti obblighi non decorrono; se la consegna non avviene entro dodici mesi dal primo verbale, l'impianto è escluso dal perimetro con riduzione del canone.

Punto n. 8. I certificati di prevenzione incendi restano intestati all'Ente concedente (punto n. 3). Le pratiche di rinnovo relative a piazza Risorgimento, viale Sarca e via Monfalcone sono state definite dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; per via Toti la scadenza è fissata al 7.2.2027. Le scadenze dei certificati e delle autorizzazioni uniche ambientali, allineate all'ultima documentazione disponibile, sono riportate nell'Allegato 1 aggiornato, che sostituisce sul punto la versione pubblicata con l'Avviso n. 2; nella stessa sede è indicato lo stato degli allacci fognari. Le sanzioni per inadempimenti anteriori alla consegna restano a carico dei soggetti che vi erano tenuti; dalla consegna il Concessionario cura gli adempimenti, i controlli e i rinnovi necessari al mantenimento dei titoli, anche se in scadenza, secondo il riparto di cui al punto n. 3 (art. 20 del CTP; Avviso n. 2, Chiarimento n. 1, quesito n. 6, lett. a)). L'esercizio prosegue in forza dei titoli vigenti e, per quelli in rinnovo, delle istanze presentate nei termini.

Punto n. 9. In tutti gli impianti le attività non oil comprendono quelle svolte presso il punto vendita. Le ulteriori attività presenti nelle aree, riportate nell'Allegato 1 aggiornato, sono le seguenti:

- viale Sarca: il lavaggio esercitato da terzi nell'area retrostante resta escluso dal perimetro (Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito n. 7); non sono presenti ulteriori attività non oil;
- viale F. Testi (Cinisello Balsamo): il bar e l'autolavaggio sono compresi nel perimetro. A precisazione di quanto indicato nell'Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito n. 7, le attrezzature del bar non sono di proprietà dell'Ente concedente e non sono oggetto di consegna; non sono previsti obblighi di acquisto o di indennizzo a carico del Concessionario. Il contratto con il terzo che gestisce il bar cessa con l'affidamento;
- via Buonarroti (Monza): l'officina insiste su un terreno locato da terzi e non è compresa nel perimetro della concessione;

– viale della Repubblica (Lissone): l'area dell'impianto comprende il terreno libero già destinato ad autolavaggio, dismesso, sul quale il Concessionario ha facoltà di installare un nuovo impianto di lavaggio, previo assenso dell'Ente concedente e conseguimento, a propria cura, spese e rischio, dei titoli necessari; l'installazione non costituisce obbligo e non è considerata nel PEF posto a base di gara.

Le attività non indicate non rientrano negli obblighi di gestione; non sono previsti obblighi di acquisto o indennizzo di beni di terzi. Le aree sono individuate nel verbale di consegna.

Punto n. 10. Si richiama quanto chiarito nell'Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito n. 2. L'intestazione dei titoli autorizzativi (punto n. 3) e la qualificazione dei rapporti con i terzi esecutori sono piani distinti. Il divieto di affidare a terzi «la prevalente esecuzione» delle prestazioni caratterizzanti (§ 8 del Disciplinare) si riferisce a tali prestazioni considerate nel loro complesso. La documentazione di gara non impone l'impiego esclusivo di personale dipendente, fermi il rispetto del § 8 del Disciplinare, degli obblighi di cui all'art. 11 del Codice e dell'art. 10 dello Schema, e la responsabilità del Concessionario verso l'Ente concedente.

II. Condizioni iniziali, rischi ambientali e investimenti

Punto n. 11. Si confermano le previsioni degli atti e quanto chiarito nell'Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito n. 10 (art. 17 del CTP; artt. 2.2, lett. d), 5.7 e 6.3, lett. g) e h), dello Schema; Matrice dei rischi, sez. B). Le dichiarazioni di cui all'art. 6.8 dello Schema riguardano gli impianti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; il verbale di consegna documenta la consistenza dei beni e non limita l'allocazione dei rischi. Resta fermo l'obbligo di immediata messa in sicurezza e di comunicazione all'Ente concedente di ogni anomalia (art. 17 del CTP).

Punto n. 12. Si confermano le previsioni dell'art. 18 del CTP e quanto chiarito nell'Avviso n. 2 (Chiarimento n. 1, quesito n. 6, lett. b); Chiarimento n. 2, quesito n. 8): dalla data di consegna delle aree ogni forma di inquinamento è di responsabilità del Concessionario; la documentazione di gara non prevede manleve o esoneri in favore del Concessionario; per quanto non regolato dalla documentazione di gara si applica la disciplina della Parte IV, Titolo V, del d.lgs. n. 152/2006. Le clausole di manleva regolano i rapporti tra le parti e non incidono sulle attribuzioni delle autorità competenti.

Punto n. 13. Si richiama l'Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito n. 9. Le prescrizioni note sono indicate nell'Allegato 1 aggiornato (voci «Area impianto» e «Tubazioni erogatori»): sostituzione delle tubazioni a parete singola per viale Campania, viale Regina Margherita e piazza Risorgimento; nuovo allaccio fognario per viale Regina Margherita e piazza Risorgimento. Nell'ambito dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di suolo, il Comune di Milano ha chiesto per viale Campania, viale Regina Margherita, piazza Risorgimento e via Sardegna la conferma dell'assenza di

variazioni o l'integrazione documentale con tavole aggiornate; per via Toti gli interventi richiesti sull'impianto di raccolta delle acque sono stati completati nell'agosto 2026 (punto n. 6). Le istanze relative a titoli intestati all'Ente concedente sono sottoscritte dall'Ente quale intestatario; progetti, oneri e realizzazione degli interventi restano a carico del Concessionario (artt. 5 e 18 del CTP). I fermi programmati nel Piano di manutenzione e preventivamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione per l'esecuzione di interventi obbligatori non costituiscono inadempimento imputabile ai fini delle penali di cui all'art. 18.1 dello Schema.

Punto n. 14. Si confermano le previsioni degli atti e l'Avviso n. 2, Chiarimento n. 1, quesito n. 6. Il PEF posto a base di gara costituisce parametro di riferimento (PEF, § 10) e stima a livello di rete gli investimenti; l'individuazione, la quantificazione e la distribuzione temporale degli investimenti, delle manutenzioni e degli oneri connessi, compreso l'effetto dei fermi per lavori, competono al concorrente nel proprio PEF asseverato, soggetto alla verifica di cui all'art. 185, comma 5, del Codice (§§ 17 e 21 del Disciplinare).

III. Equilibrio economico, obblighi commerciali e criteri di gara

Punto n. 15. Si richiama l'Avviso n. 2, Chiarimento n. 1, quesiti n. 1, 2 e 3. Le annualità 2026-2034 del PEF posto a base di gara sono annualità di calcolo; la concessione ha durata di nove anni decorrenti dal verbale di consegna (art. 3.1 dello Schema; art. 6 del CTP) e le annualità contrattuali decorrono da tale data (punto n. 30). Le assunzioni di volume e gli scenari di sensitività competono a ciascun concorrente nel proprio PEF asseverato.

Punti n. 16, 17 e 18. Si confermano le previsioni degli atti. I prezzi, i margini, i costi del personale e gli altri costi operativi del PEF posto a base di gara costituiscono assunzioni di riferimento; la dimostrazione dell'equilibrio economico-finanziario dell'offerta, comprensiva di tutti gli obblighi contrattuali, del capitale circolante, delle fonti finanziarie e dei flussi di cassa, compete al concorrente nel proprio PEF asseverato (§ 17 del Disciplinare). Il costo della manodopera indicato al § 3 del Disciplinare (€ 1.755.833,00) costituisce parametro minimo di congruità; l'organizzazione del presidio e delle turnazioni è oggetto di offerta (criterio A.2).

Punto n. 19. Il canone unico patrimoniale relativo ai titoli di occupazione intestati all'Ente concedente, comprensivo delle componenti per pubblicità e passi carrabili, non è dovuto due volte: è corrisposto dal Concessionario, per ciascuna annualità, esclusivamente mediante versamento all'Ente dell'intero importo prima della scadenza fissata dall'amministrazione competente (artt. 6.3, lett. ff), e 8.4-8.5 dello Schema), e non anche direttamente all'amministrazione ai sensi dell'art. 6.3, lett. m), coordinato in tal senso dall'Avviso n. 5. Lo stesso vale per i canoni di locazione (artt. 6.3, lett. gg), e 8.6 dello Schema). Gli importi applicabili sono comunicati dall'Ente concedente almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza (artt. 8.5 e 8.6 dello Schema). Il rimborso una tantum delle spese

amministrative, pari a € 20.000,00, è versato alla sottoscrizione del contratto (§ 3 del Disciplinare) e non comprende le spese contrattuali di cui al punto n. 2.

Punto n. 20. La componente variabile del canone è definita dall'Avviso n. 5 di rettifica, pubblicato contestualmente al presente avviso, al quale si rinvia per la formula e per gli esempi di calcolo. In sintesi, la «percentuale di aggiudicazione» è il rapporto tra il canone fisso offerto per ciascuna annualità e i ricavi netti previsti dal PEF posto a base di gara per la stessa annualità; essa si applica linearmente ai ricavi eccedenti quelli del PEF, costituiti dalla somma algebrica (i) dei maggiori o minori volumi venduti rispetto ai litri del PEF, valorizzati ai ricavi unitari del PEF, e (ii) dei ricavi netti delle attività non oil, non quantificati nel PEF (artt. 7 e 15 del CTP); la componente è dovuta solo se tale somma è positiva, coerentemente con la previsione per cui essa opera «qualora il Concessionario consegua un fatturato reale superiore a quello stimato nel PEF» (§ 3 del Disciplinare; art. 8 del CTP). La valorizzazione dei volumi ai ricavi unitari del PEF rende la componente oil indipendente dalle variazioni dei prezzi di acquisto; i ricavi da ricarica elettrica restano esclusi (artt. 7 e 16-bis del CTP).

La ripartizione del margine operativo lordo richiamata nel § 3 del Disciplinare (36/64) e nell'art. 8 del CTP descrive l'equilibrio del PEF posto a base di gara e non introduce prelievi ulteriori rispetto al canone, fisso e variabile, contrattualmente determinato (Avviso n. 5, punto 1). In caso di consegna differita o di esclusione di impianti, il canone fisso e le grandezze del PEF rilevanti per la componente variabile sono ridotti della medesima quota, sicché la percentuale di aggiudicazione resta invariata (artt. 3.2, 3.3 e 17-bis dello Schema, introdotti dall'Avviso n. 5).

Punto n. 21. Il limite di prezzo di cui all'art. 6.3, lett. e) ed ee), dello Schema si applica esclusivamente alla vendita in modalità self-service, come risulta dal § 3 del Disciplinare e dall'art. 18.1, lett. e), dello Schema. Il limite opera per ciascun prodotto e ciascun impianto rispetto al prezzo medio regionale della Lombardia in modalità self-service pubblicato dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi del d.m. 31 marzo 2023, assumendo la media pubblicata per il giorno precedente la vendita o, in mancanza, l'ultima disponibile; il confronto è effettuato sul prezzo al pubblico, comprensivo di imposte. La scontistica ai Soci si applica al prezzo praticato. Il limite è confermato quale scelta dell'Ente concedente coerente con le finalità della concessione (§ 3 del Disciplinare).

Punto n. 22. I parametri dell'aggiornamento annuale dello sconto sui carburanti sono definiti dall'Avviso n. 5 di rettifica: indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi, base al mese della consegna, prima applicazione dalla seconda annualità contrattuale, aggiornamento dell'intero sconto contrattuale (minimo maggiorato del rialzo offerto), arrotondamento al millesimo di euro, nessuna riduzione in caso di variazione negativa. Lo sconto non oil del 5% si applica al prezzo di listino al pubblico vigente al momento della vendita, per tutti i beni

e servizi non oil erogati presso gli impianti (art. 13 del CTP; art. 2.2 dello Schema, come rettificato): essendo espresso in percentuale del listino vigente, segue l'andamento dei prezzi senza necessità di ulteriore indicizzazione. La documentazione di gara non disciplina la cumulabilità con promozioni del Concessionario, fermo il rispetto dello sconto minimo. Il riconoscimento del Socio avviene tramite tessera per tutti i mezzi di pagamento (art. 6.3, lett. b), dello Schema). Le ipotesi di utilizzo delle agevolazioni sono assunte da ciascun concorrente nel proprio PEF.

Punto n. 23. Si richiama l'Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito n. 11. Il cronoprogramma di integrazione e i criteri di collaudo sono definiti con il Direttore dell'esecuzione in fase di avvio, con il supporto tecnico di ACI Informatica S.p.A. In caso di indisponibilità dei sistemi centrali ACI, il Concessionario applica lo sconto previa verifica della tessera e registrazione dell'operazione, ai fini della successiva riconciliazione. Le penali presuppongono un inadempimento imputabile al Concessionario (art. 18.1 dello Schema): non sono applicate per disservizi dei sistemi ACI o per adempimenti rimasti a carico dell'Ente. Gli adeguamenti alle evoluzioni dei servizi ACI (art. 14 del CTP) sono comunicati con un preavviso congruo rispetto alla loro complessità.

Punto n. 24. Gli elementi del co-branding sono quelli dell'art. 16 del CTP (art. 6.3, lett. r) e s), dello Schema), eventualmente specificati dall'Ente concedente in fase di avvio; l'Ente si esprime sui progetti di norma entro trenta giorni dalla presentazione e il silenzio non vale assenso. Gli adempimenti autorizzativi per insegne e mezzi pubblicitari e i relativi oneri e imposte restano a carico del Concessionario (art. 16 del CTP); quando l'istanza riguarda aree il cui titolo è intestato all'Ente concedente, questo la sottoscrive quale intestatario. I dinieghi non imputabili al Concessionario non costituiscono inadempimento; la penale di cui all'art. 18.1, lett. f), dello Schema riguarda l'uso non autorizzato o difforme dei segni distintivi.

Punto n. 25. Si conferma la soglia di sbarramento di 50 punti tecnici, verificata sui punteggi ante riparametrazione (§ 18.1 del Disciplinare). La soglia non rende necessaria l'offerta di infrastrutture di ricarica: i criteri a valutazione discrezionale (A, B, C.2 e C.3) assegnano complessivamente 60 punti, sicché la soglia è raggiungibile senza alcuna offerta per il criterio C.1 con un coefficiente medio pari almeno a 0,834. La soglia, pari a circa il 71% del punteggio tecnico massimo, risponde all'esigenza di selezionare operatori in grado di gestire con standard elevati una rete di dodici impianti per nove anni, in un contesto di trasferimento del rischio operativo; la verifica ante riparametrazione assicura che essa misuri il valore assoluto di ciascuna offerta e non la sua posizione relativa rispetto alle altre. Le sonde magnetostrittive non costituiscono dotazione minima, ma miglioria (art. 18 del CTP; criterio C.3). Ai fini del criterio C.1, l'espressione «kWp» del § 18.2 del Disciplinare va intesa come potenza nominale, espressa in kW, di ciascun punto di ricarica offerto. Non esistono studi o pareri preventivi relativi alla ricarica (Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito n. 12): la fattibilità della proposta è valutata dal concorrente sotto la propria responsabilità. In esecuzione la proposta premiata costituisce obbligo contrattuale e restano in capo al Concessionario il conseguimento dei titoli e il

relativo rischio (§ 3 del Disciplinare; art. 16-bis del CTP; Matrice dei rischi, sez. C).

Punto n. 26. Si conferma la formula non lineare convessa con esponente 1,50, per le ragioni esposte al § 18.3 del Disciplinare. Per i casi limite si precisa che: a) se il rialzo più alto (Rmax) è pari a zero, il coefficiente è pari a zero per tutti i concorrenti; b) in presenza di un'unica offerta con rialzo positivo, il coefficiente è pari a uno; c) per l'elemento B si indica il solo rialzo in €/litro rispetto allo sconto minimo di € 0,01/litro, e non il valore complessivo dello sconto; d) per il criterio C.1, se nessun concorrente offre infrastrutture di ricarica, il punteggio è pari a zero per tutti; e) gli arrotondamenti dei punteggi seguono la regola della terza cifra decimale di cui al § 18 del Disciplinare. Rialzi pari a zero sono ammessi ($A \geq 0\%$; $B \geq 0$).

Punto n. 27. Per il fatturato globale di cui al § 6.2, lett. a), del Disciplinare rileva il fatturato «IVA esclusa», come risultante dai bilanci o dalle dichiarazioni fiscali: le accise sono computate ove iscritte tra i ricavi. Per il fatturato specifico nel settore oil di cui al § 6.3, lett. b), l'espressione «oneri fiscali e previdenziali esclusi» va intesa, coerentemente con quanto chiarito per il § 6.3, lett. a) (Avviso n. 2, Chiarimento n. 2, quesito n. 1), come al netto di IVA e accise. Il concorrente può produrre prospetti di riconciliazione tra i dati di bilancio e gli importi dichiarati. Restano fermi i chiarimenti già resi.

IV. Garanzie, responsabilità e disciplina del rapporto

Punto n. 28. Si conferma l'importo della garanzia definitiva (10% del valore della concessione, pari a € 5.945.094,00, con le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice: § 24 del Disciplinare; art. 13.1 dello Schema). Lo svincolo progressivo richiamato dal § 24 del Disciplinare è disciplinato dall'art. 13.2 dello Schema, come sostituito dall'Avviso n. 5 di rettifica. La garanzia di cui all'art. 13.3 dello Schema è prestata alla stipula per l'importo risultante dal computo del Concessionario ed è escutibile per gli oneri ivi indicati non adempiuti, anche in sede di riconsegna. Gli oneri delle garanzie sono assunti nel PEF del concorrente.

Punto n. 29. I massimali minimi delle coperture di cui all'art. 12.1 dello Schema sono fissati dall'Avviso n. 5 di rettifica: RCT non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro; RCO non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e a € 1.500.000,00 per persona; RCI non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno. Si conferma la disciplina delle manleve (artt. 6.8, lett. g), 6.10-6.12 e 12.2-12.3 dello Schema), riferita ai danni «in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto» (art. 6.10) e operante nei limiti inderogabili dell'art. 1229 c.c. La gestione dei sinistri resta disciplinata dalle polizze del Concessionario.

Punto n. 30. Le modalità di pagamento del canone sono definite dall'Avviso n. 5 di rettifica: il canone fisso è versato in quattro rate trimestrali posticipate, entro il decimo giorno del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre dell'annualità contrattuale (art. 8.1 dello Schema, come rettificato); la

componente variabile è versata annualmente, a seguito di rendiconto (nuovo art. 8.1-bis). Il rimborso una tantum è versato alla sottoscrizione (punto n. 19). Le anticipazioni dei canoni di occupazione e di locazione sono dovute a seguito della comunicazione dell'Ente concedente, almeno trenta giorni prima della scadenza (artt. 8.5 e 8.6 dello Schema). La facoltà di risoluzione di cui all'art. 8.7 dello Schema è esercitata previa contestazione scritta; il divieto di scomputo opera nei limiti dell'art. 1462 c.c.

Punti n. 31 e 32. Si confermano le previsioni degli atti e quanto chiarito nell'Avviso n. 2, Chiarimento n. 1, quesiti n. 3, 4 e 5, con le integrazioni introdotte dall'Avviso n. 5. La flessione dei volumi rientra nel rischio di domanda allocato al Concessionario. La perdita definitiva della disponibilità di un'area per causa non imputabile al Concessionario comporta l'esclusione dell'impianto dal perimetro e la riduzione del canone fisso, e delle grandezze del PEF rilevanti per la componente variabile, della quota attribuita all'impianto in una tabella predeterminata (nuovo art. 17-bis dello Schema); quando le esclusioni e le mancate consegne superano complessivamente il 25% della rete, ciascuna parte può chiedere la revisione del PEF anche al di sotto della soglia di cui all'art. 9.2 dello Schema. Le sospensioni temporanee restano disciplinate dagli artt. 17.5 e 17.6 dello Schema. Il MOL di riferimento è quello del PEF asseverato per l'annualità contrattuale interessata; la comunicazione di cui all'art. 9.4 va resa entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento e le integrazioni documentali sono ammesse nel corso dell'istruttoria, condotta secondo buona fede (art. 5 del Codice). Le sospensioni disposte per ragioni di sicurezza ai sensi degli artt. 17.1, lett. b), e 17.3 dello Schema, documentate e comunicate, non danno luogo a penali, salvo che il pericolo sia imputabile al Concessionario.

Punto n. 33. Le cause di risoluzione di cui all'art. 16.1 dello Schema sono applicate, nel rispetto dell'art. 1456 c.c., previa contestazione scritta, con assegnazione di un termine per le controdeduzioni, e con provvedimento motivato; le valutazioni rimesse all'Ente concedente sono esercitate in modo motivato e verificabile, e la clausola di cui al n. xi) presuppone un ritardo imputabile (punto n. 7). Restano fermi i diritti di subentro dei finanziatori (artt. 16.8 e 16.9). Si conferma la clausola penale di cui all'art. 16.7 dello Schema; penale, risarcimento ed escussione delle garanzie non possono duplicare il ristoro del medesimo pregiudizio (art. 1382 c.c.).

Punto n. 34. Il termine di quarantotto ore (art. 6.3, lett. v), dello Schema) riguarda il ripristino della piena funzionalità; la penale di cui all'art. 18.1, lett. b), si applica, secondo il suo testo, per ciascun giorno di indisponibilità parziale protratta per un periodo superiore a otto ore. Al medesimo inadempimento non si applica più di una penale della stessa voce; restano cumulabili le penali relative a obblighi distinti (art. 18.6 dello Schema). Le penali sono applicate previa contestazione e valutazione delle controdeduzioni (art. 18.4 dello Schema) e non si applicano ai fermi autorizzati e ai fatti non imputabili (punto n. 13). La soglia del 10% di cui agli artt. 16.1, n. xvii), e 18.2 dello Schema è riferita all'importo contrattuale e costituisce presupposto della facoltà di risoluzione, non limite all'applicazione delle penali.

Punto n. 35. L'art. 15 dello Schema dà attuazione all'art. 190 del Codice, cui si rinvia per la base di calcolo delle somme dovute; la previsione dell'art. 7.2 non deroga alle disposizioni inderogabili del Codice (artt. 190 e 192) né ai rimedi per inadempimento dell'Ente concedente. Le somme sono determinate sulla base del PEF vigente.

Punto n. 36. Si conferma l'art. 21.2 dello Schema, che riguarda le migliorie e la sostituzione di parti dei fabbricati e degli impianti. Non vi rientrano i beni mobili del Concessionario non incorporati né sostitutivi di componenti (hardware, software, scorte, arredi), che restano di sua proprietà; restano invece dell'Ente concedente, anche se sostituiti, erogatori, accettatori, sistemi self-service, serbatoi, tubazioni, chioschi e pensiline. Le infrastrutture di ricarica seguono il regime previsto dall'art. 16-bis del CTP. Gli interventi di cui all'art. 20.1 dello Schema sono limitati a quelli necessari a ripristinare l'adempimento degli obblighi contrattuali, tenuto conto del normale deperimento per l'uso (art. 21.1), e sono accertati in contraddittorio o da perito terzo (art. 21.3).

Punto n. 37. La prosecuzione di cui all'art. 20.2 dello Schema è disposta per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo concessionario, alle condizioni del contratto in essere; durante la prosecuzione richiesta dall'Ente concedente non si applica la penale per ritardata riconsegna di cui all'art. 18.1, lett. n), dello Schema. Alla cessazione, i titoli di cui al punto n. 3, lettera b), sono volturati all'Ente concedente o al nuovo concessionario, con sottoscrizione degli atti da parte di entrambe le parti; i titoli di cui alla lettera a) restano intestati all'Ente. Il Concessionario uscente non risponde dell'esercizio successivo all'effettivo passaggio di gestione.

Richieste conclusive

Si è risposto a ciascun punto. Le previsioni degli atti di gara non modificate dall'Avviso n. 5 restano confermate, come chiarite dal presente avviso e dall'Avviso n. 2.

Rettifica e termini. Con l'Avviso n. 5, pubblicato contestualmente al presente avviso con le medesime modalità del bando (GUUE/TED), sulla PAD e sul sito istituzionale, sono apportate le modifiche relative alla componente variabile del canone (punto n. 20), alle modalità di pagamento del canone fisso (punto n. 30), all'aggiornamento degli sconti ai Soci (punto n. 22), al coordinamento dell'art. 6.3, lett. m), dello Schema (punto n. 19), al riparto dei titoli autorizzativi di cui all'art. 6.3, lett. p) (punti n. 3 e n. 8), ai massimali minimi delle coperture assicurative (punto n. 29), allo svincolo progressivo della garanzia definitiva (punto n. 28) e alla consegna differita e all'esclusione di impianti dal perimetro (punti n. 6, 7, 31 e 32). Restano fermi i termini fissati con l'Avviso n. 3: offerte entro il 9 novembre 2026, ore 12:00; richieste di chiarimenti entro il 3 novembre 2026, ore 12:00. Gli operatori economici che abbiano già presentato l'offerta sono tenuti a ritirarla e ripresentarla ovvero

a confermarla espressamente, secondo quanto previsto dall'Avviso n. 5.

Per le ragioni esposte, sono confermati gli atti di gara, come chiariti dal presente avviso e come rettificati dall'Avviso n. 5.

IL RUP
Ing. Giovanni Leone

Giovanni Leone
Firmato da GIOVANNI LEONE
Data: il 21/10/2026 alle 09:29:55 CEST

Allegati:
1. Allegato 1 – Schede dati tecnici e caratteristiche impianti, rev. ottobre 2026 (sostituisce la rev. 14.9.2026).

ALLEGATO 1 – SCHEDE DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Procedura CCZ0014L26 – CIG BC962211CA – Allegato all'Avviso n. 4 – rev. ottobre 2026 (sostituisce la rev. 14.9.2026)

Voce	1. Milano viale Campania / via Marcona	2. Milano via Marina / via Boschetti	3. Milano viale Regina Margherita / p.za Cinque Giornate	4. Milano piazza Risorgimento / via Fiamma	5. Milano viale Sarca 199	6. Milano via Sardegna 28	7. Milano piazzale Baracca / via Toti 3	8. Cinisello Balsamo via Monfalcone / via Aquileia	9. Cinisello Balsamo viale Fulvio Testi / via Podgora	10. Lissone viale della Repubblica / via Cattaneo	11. Monza via Buonarroti 65	12. Sesto San Giovanni viale F.lli Casiraghi 270
1. CARATTERISTICHE GENERALI												
Tipologia impianto	Da marciapiede	Da marciapiede	Da marciapiede	Da marciapiede	Stazione di servizio	Da marciapiede	Da marciapiede	Stazione di servizio	Stazione di servizio	Stazione di servizio	Stazione di servizio	Stazione di servizio
Tipologia area di sosta	Con isola di rifornimento	Con isola di rifornimento	Tra parcheggi stradali	Rientro tra parcheggi stradali	–	Rientro tra parcheggi stradali	Con isola di rifornimento	–	–	–	–	–
Area di rifornimento utile (mq)	40	70	33	40	180	45	50	350	580	490	290	85
Capacità totale di stoccaggio (mc)	20	30	20	25	45	15	17	40	60	24	30	25
Erogato medio annuo 2021-2025 (litri, prodotto acquistato)	238.403	370.543	404.495	680.091	679.998	208.098	779.197	155.057	970.207	905.393	52.197	475.593
Orario di gestione del servito	Part Time	Full Time	Full Time	Full Time	Full Time	Solo Self Service	Full Time	Solo Self Service	Full Time	Solo Self Service	Full Time	Part Time
2. AREA E TITOLI DI DISPONIBILITÀ												
Titolo sull'area	Concessione suolo pubblico (COSAP)	Concessione suolo pubblico (COSAP)	Concessione suolo pubblico (COSAP)	Concessione suolo pubblico (COSAP)	Locazione	Concessione suolo pubblico (COSAP)	Concessione suolo pubblico (COSAP)	Locazione	Locazione	Locazione	Locazione	Concessione suolo pubblico (TOSAP)
Proprietà dell'area	Comune di Milano	Comune di Milano	Comune di Milano	Comune di Milano	Immobiliare ACM S.p.A. (controllata al 100% da ACM)	Comune di Milano	Comune di Milano	Immobiliare ACM S.p.A. (controllata al 100% da ACM)	Immobiliare ACM S.p.A. (controllata al 100% da ACM)	Immobiliare ACM S.p.A. (controllata al 100% da ACM)	Privato (terzo)	Comune di Sesto S. Giovanni
Superficie dell'area (mq)	119	156	48	82	230	102	51	470	1.296	700	1.300	180
Decorrenza della locazione	–	–	–	–	01/07/2006	–	–	01/07/2006	01/05/2004	01/07/2006	01/01/2007	–
Scadenza del titolo	31/12/2024	31/12/2026	31/12/2023	31/12/2023	30/06/2030	31/12/2024	31/12/2024	30/06/2030	30/04/2028	30/06/2030	31/12/2030	Senza scadenza
Stato del titolo / note	Rinnovo richiesto nei termini; in attesa di rilascio. Il Comune ha chiesto conferma dell'assenza di variazioni o integrazione documentale entro il 30/10/2026	Rinnovo richiesto nei termini; il 2/10/2026 nulla osta dell'Ufficio Carburanti e avvio di conferenza di servizi semplificata	Rinnovo richiesto nei termini, con nuovo allaccio fognario; in attesa di rilascio. Il Comune ha chiesto conferma dell'assenza di variazioni o integrazione documentale entro il 30/10/2026. Locale del punto vendita in locazione da terzi (6+6), scadenza 31/12/2031	Rinnovo richiesto nei termini, con nuovo allaccio fognario; in attesa di rilascio. Il Comune ha chiesto conferma dell'assenza di variazioni o integrazione documentale entro il 30/10/2026	Locazione commerciale 6+6, rinnovo automatico salvo disdetta	Rinnovo richiesto nei termini; in attesa di rilascio. Il Comune ha chiesto conferma dell'assenza di variazioni o integrazione documentale entro il 30/10/2026	Rinnovo richiesto nei termini; interventi sull'impianto di raccolta acque conclusi ad agosto 2026; in attesa di rilascio	Locazione commerciale 6+6, rinnovo automatico salvo disdetta	Locazione commerciale 6+6, rinnovo automatico salvo disdetta	Locazione commerciale 6+6, rinnovo automatico salvo disdetta	Locazione commerciale 6+6, rinnovo automatico salvo disdetta	Concessione senza scadenza
Intestatario del titolo sull'area	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)
Canone CUP 2025 – COSAP, pubblicità, passo carraio (€)	13.399,00	30.974,33	9.863,82	10.619,64	616,14	13.872,27	25.228,49	0,00	1.566,00	0,00	488,00	6.898,00
Canone di locazione 2025 (€)	–	–	16.098,70	–	13.403,95	–	–	8.845,02	13.466,08	8.845,02	29.267,05	–
3. AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI												
Autorizzazione comunale all'esercizio – intestatario	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)
Certificato prevenzione incendi – n.	316301	316221	316315	316304	316300	316305	316318	316314	316316	316312	316293	316311
Certificato prevenzione incendi – scadenza	18/11/2029	18/03/2029	18/11/2029	21/09/2031	07/10/2031	11/10/2028	07/02/2027	09/08/2031	30/06/2027	28/02/2028	14/03/2027	05/02/2030
Certificato prevenzione incendi – intestatario	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)	Automobile Club Milano (resta intestato)
Autorizzazione unica ambientale (AUA) – rilascio	12/07/2017	23/12/2015	24/10/2017	12/05/2017	19/05/2016	12/02/2019	30/10/2017	01/08/2018	01/02/2019	08/10/2021	07/06/2022	27/08/2018
Autorizzazione unica ambientale (AUA) – scadenza	12/07/2032	23/12/2030	24/10/2032	12/05/2032	19/05/2031	12/02/2034	30/10/2032	01/08/2033	01/02/2034	08/10/2036	07/06/2037	27/08/2033
AUA e licenza fiscale ADM – intestatario	Gestore attuale: voltura o nuovo rilascio all'aggiudicatario	Gestore attuale: voltura o nuovo rilascio all'aggiudicatario	Gestore attuale: voltura o nuovo rilascio all'aggiudicatario	Gestore attuale: voltura o nuovo rilascio all'aggiudicatario	Gestore attuale: voltura o nuovo rilascio all'aggiudicatario	Gestore attuale: voltura o nuovo rilascio all'aggiudicatario	Gestore attuale: voltura o nuovo rilascio all'aggiudicatario	Gestore attuale: voltura o nuovo rilascio all'aggiudicatario	Gestore attuale: voltura o nuovo rilascio all'aggiudicatario	Gestore attuale: voltura o nuovo rilascio all'aggiudicatario	Gestore attuale: voltura o nuovo rilascio all'aggiudicatario	Gestore attuale: voltura o nuovo rilascio all'aggiudicatario
Autorizzazione allaccio fognatura	In fase di approvazione	Sì	In fase di approvazione	In fase di approvazione	Presente	Sì	Sì	Documentazione non disponibile	Sì	Documentazione non disponibile	Documentazione non disponibile	Sì
Procedimenti di contaminazione o bonifica	Nessuno in corso	Nessuno in corso	Nessuno in corso	Nessuno in corso	Nessuno in corso	Nessuno in corso	Nessuno in corso	Nessuno in corso	Nessuno in corso	Nessuno in corso	Nessuno in corso	Nessuno in corso
Procedimenti sanzionatori, prescrizioni o diffide (serbatoi/tubazioni)	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno
4. ATTREZZATURE												
Chiosco – tipologia	Prefabbricato lamiera	Muratura	Negozio nello stabile retrostante impianto	Prefabbricato lamiera	Prefabbricato lamiera	Prefabbricato lamiera	Prefabbricato lamiera	Prefabbricato lamiera	Muratura	Prefabbricato lamiera	Prefabbricato lamiera	–
Chiosco – dimensioni (m)	1,50 x 3,00	2,50 x 5,00	–	1,50 x 3,00	–	1,25 x 2,50	1,00 x 1,50	2,50 x 1,25	8,00 x 11,00	2,70 x 3,30	2,10 x 4,80	3,90 x 1,25
Erogatori	n. 1 Nuovo Pignone DPC 050 GE – Singola erogazione - SSP (anno 2000) n. 1 Nuovo Pignone DPC 050 GE – Doppia erogazione - SSP/G (anno 2000)	n. 2 Wayne S(NL/IS)22-211S – Doppia erogazione - SSP/G (anno 2018)	n. 1 Nuovo Pignone DPC 050 GE – Singola erogazione - SSP (anno 1999) n. 1 Nuovo Pignone DPC 050 GE – Singola erogazione - G (anno 2004)	n. 1 Nuovo Pignone DPC 050 GE – Singola erogazione - SSP (anno 2000) n. 1 Tokheim Quantium 210 – Singola erogazione - SSP (anno 2019) n. 1 Nuovo Pignone DPC 050 GE – Singola erogazione - G (anno 2000)	n. 1 Tokheim Q510 3/6 – Multiprodotto 6 pistole (4 SSP/2 G) (anno 2014)	n. 2 WAYNE H1000 22-211S HHOK – Doppia erogazione - SSP/G (anno 2018)	n. 1 Gilbarco MC202HIGH – Doppia erogazione - SSP/G (anno 2012) n. 1 Gilbarco MC202HIGH – Doppia erogazione - SSP/G (anno 2013)	n. 1 Gilbarco MC202 High – Doppia erogazione - SSP/G (anno 2011) n. 1 Gilbarco MC202 High – Singola erogazione - SSP (anno 2009) n. 1 Gilbarco MC202 High – Singola erogazione - G (anno 2010)	n. 1 Nuovo Pignone DPX 090 GE – Multiprodotto 6 pistole (4 SSP/2 G) (anno 2003) n. 1 Nuovo Pignone DPX 090 GE – Multiprodotto 6 pistole (4 SSP/2 G) (anno 2003)	n. 1 Nuovo Pignone DPC 050 GE – Doppia erogazione - SSP/G (anno 1999) n. 1 Nuovo Pignone DPC 050 GE – Singola erogazione - SSP (anno 1999) n. 1 Nuovo Pignone DPC 050 GE – Singola erogazione - G (anno 1999)	n. 1 Gilbarco SK700-2 Frontier EU – Doppia erogazione - SSP/G (anno 2020) n. 1 Gilbarco SK700-2 Frontier EU – Doppia erogazione - SSP/G (anno 2020)	n. 1 Nuovo Pignone DPC 050 GE – Doppia erogazione - SSP/SSP (anno 1999) n. 1 Nuovo Pignone DPC 050 GE – Doppia erogazione - G/G (anno 2000)

Voce	1. Milano viale Campania / via Marcona	2. Milano via Marina / via Boschetti	3. Milano viale Regina Margherita / p.za Cinque Giornate	4. Milano piazza Risorgimento / via Fiamma	5. Milano viale Sarca 199	6. Milano via Sardegna 28	7. Milano piazzale Baracca / via Toti 3	8. Cinisello Balsamo via Monfalcone / via Aquileia	9. Cinisello Balsamo viale Fulvio Testi / via Podgora	10. Lissone viale della Repubblica / via Cattaneo	11. Monza via Buonarroti 65	12. Sesto San Giovanni viale F.lli Casiraghi 270
Sistema self-service	n. 1 TSG - FUELPOS (anno 2015)	n. 1 MASER - MAC Secure Plus (anno 2018)	n. 1 MASER - MAC Secure Plus (anno 2017)	n. 1 MASER - MAC Secure Plus (anno 2019)	TSG - FUELPOS	n. 1 MASER - MAC Secure Plus (anno 2018)	n. 1 TSG - FUELPOS (anno 2020)	n. 1 TSG - FUELPOS (anno 2016)	n. 1 Tokheim Optimum - FuelPos	n. 1 Tokheim Optimum - FuelPos (anno 2020)	n. 1 Gilbarco PBOX (anno 2020)	n. 1 Tokheim Optimum - FuelPos (anno 2015)
Serbatoi	n. 1 Mc 10 - Doppia parete – SSP n. 1 Mc 10 - Doppia parete – G	n. 1 Mc 20 - Doppia parete (DOPA) – SSP n. 1 Mc 10 - Doppia parete (DOPA) – G	n. 1 Mc 10 - Doppia parete – SSP n. 1 Mc 10 - Doppia parete – G	n. 1 Mc 15 - Doppia parete – SSP n. 1 Mc 10 - Doppia parete – G	n. 2 Mc 15 - Doppia parete – SSP n. 1 Mc 15 - Doppia parete – G	n. 1 Mc 5 - Doppia parete (DOPA) – SSP n. 2 Mc 5 - Doppia parete (DOPA) – G	n. 1 Mc 5 - Doppia parete (DOPA) – SSP n. 1 Mc 7 - Doppia parete (DOPA) – SSP n. 1 Mc 5 - Doppia parete (DOPA) – G	n. 1 Mc 20 - Singola parete – SSP n. 2 Mc 5 - Singola parete – SSP n. 1 Mc 10 - Singola parete – G	n. 2 Mc 20 - Doppia parete – SSP n. 1 Mc 20 - Doppia parete – G	n. 1 Mc 7 - Doppia parete (DOPA) – SSP n. 1 Mc 7 - Doppia parete (DOPA) – G n. 1 Mc 10 - Doppia parete (DOPA) – SSP	n. 1 Mc 15 - Doppia parete – SSP n. 1 Mc 15 - Doppia parete – G	n. 1 Mc 5 - Doppia parete (DOPA) – SSP n. 1 Mc 10 - Doppia parete (DOPA) – SSP n. 1 Mc 10 - Doppia parete (DOPA) – G
Tubazioni erogatori	Parete singola – richiesta sostituzione con doppia parete	Doppia parete	Parete singola – richiesta sostituzione con doppia parete	Parete singola – richiesta sostituzione con doppia parete	Parete singola	Doppia parete	Doppia parete	Doppia parete	Doppia parete	Parete singola	Doppia parete	Parete singola
Carico concentrato	Presente	Assente	Presente	Presente	Assente	Assente	Assente	Assente	Presente	Assente	Presente	Presente
Pensilina	Presente	Presente, in muratura integrata nel chiosco, a parziale protezione dell'area di erogazione	Presente, solo isola erogatori	Presente, solo isola erogatori	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
5. ATTIVITÀ NON OIL E ALTRE ATTIVITÀ NELL'AREA												
Altre attività nell'area	–	–	–	–	Lavaggio privato nell'area retrostante, gestito da terzi: escluso dal perimetro	–	–	–	Bar: compreso nel perimetro (attrezzature non di proprietà ACM) Autolavaggio: compreso nel perimetro	Terreno libero ex autolavaggio dismesso: facoltà del concessionario di installare un nuovo impianto di lavaggio, previo assenso ACM, a propria cura, spese e rischio	Officina su terreno locato da terzi: esclusa dal perimetro	–
6. ATTIVITÀ MANUTENTIVE RICHIESTE												
Interventi richiesti	Sostituzione erogatori Aggiornamento self services	Sostituzione accettatore self-services	Sostituzione erogatori Sostituzione accettatore self-services	Sostituzione erogatori Sostituzione accettatore self-services	Aggiornamento self services	Sostituzione accettatore self-services	Aggiornamento self services	Aggiornamento self services	Sostituzione erogatori	Sostituzione erogatori Aggiornamento self services	Aggiornamento self services	Sostituzione erogatori Aggiornamento self services Sostituzione chiosco gestore
7. PRODOTTO ACQUISTATO (litri/anno)												
2015	519.002	349.997	494.000	1.016.000	747.001	Impianto chiuso	647.000	236.000	669.999	718.999	410.999	314.999
2016	447.004	374.000	415.003	1.002.006	821.000	Impianto chiuso	461.001	166.994	880.996	774.001	455.001	262.990
2017	394.994	325.000	387.005	1.014.005	843.498	Impianto chiuso	860.996	108.996	1.068.992	950.994	373.805	455.995
2018	389.994	297.001	554.973	921.976	952.998	Impianto chiuso	898.995	133.006	1.096.140	971.985	343.775	666.980
2019	272.001	450.494	529.989	933.774	879.996	122.798	851.008	34.002	1.263.006	1.007.999	305.996	802.990
2020	267.000	372.981	345.995	603.978	780.997	117.998	695.007	175.000	1.013.907	873.980	186.002	757.992
2021	360.004	525.009	463.994	819.000	976.006	106.997	943.010	185.990	1.034.006	1.450.980	13.999	805.989
2022	287.999	89.698	450.983	734.993	893.982	212.993	916.984	128.003	942.813	982.000	14.000	632.000
2023	163.000	362.015	425.996	644.984	588.999	242.496	774.484	118.892	830.013	747.989	40.999	441.997
2024	184.005	444.992	369.501	612.475	487.003	244.001	681.504	116.002	1.016.999	708.991	83.995	199.987
2025	197.009	431.003	312.000	589.001	453.998	234.005	580.001	226.398	1.027.206	637.004	107.993	297.991
2026 (gennaio-luglio)	144.988	249.004	178.994	361.986	316.006	155.390	289.986	66.004	631.989	210.003	73.002	182.998
Media 2021-2025	238.403	370.543	404.495	680.091	679.998	208.098	779.197	155.057	970.207	905.393	52.197	475.593

Note:

– I volumi indicano il prodotto acquistato, senza distinzione per prodotto (SSP = benzina senza piombo; G = gasolio). Il dato 2026 è riferito al periodo gennaio-luglio.

– Le scadenze dei certificati di prevenzione incendi e delle AUA sono allineate all'ultima documentazione disponibile; la scadenza dell'AUA è pari a quindici anni dal rilascio.

– Il riparto dei titoli tra Ente concedente e aggiudicatario è quello dell'art. 6.3, lett. p), dello Schema di contratto, come sostituito dall'Avviso n. 5; le quote degli impianti ai fini degli artt. 3.2, 3.3 e 17-bis dello Schema sono indicate nella Tabella A dell'Avviso n. 5.

– Dati forniti dall'Ente concedente (Automobile Club Milano).